

RIVISTA TICINESE DI DIRITTO

I-2023

CANCELLERIA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
HELBING LICHTENHAHN

RIVISTA TICINESE DI DIRITTO

I-2023

Francesca Amaddeo

Aliquota minima globale: implementazione in Svizzera e nel Cantone Ticino

Direzione e responsabilità editoriale: Prof. Dr. Marco Borghi e-mail: marco.borghi@unifr.ch

Redazione della parte fiscale: Dr. Andrea Pedroli, Presidente della Camera di diritto tributario e-mail: andrea.pedroli@ti.ch

incaricati dal Consiglio di Stato

Edita da: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e Helbing Lichtenhahn, Basilea (www.helbing.ch)

Distribuzione: - Servizi giuridici del Consiglio di Stato,

6501 Bellinzona (e-mail: legislazione@ti.ch)

- Schweizer Buchzentrum, Industriestrasse Ost, 4614 Hägendorf

Coordinamento e allestimento: Gibi Borghi e-mail: borghi.gibi@bluewin.ch

Stampa: Salvioni arti grafiche, 6500 Bellinzona e-mail: info@salvioni.ch

Copertina: riproduzione da Cornelia Forster

ISSN 1661-0954 – ISBN 978-3-7190-4746-7 (Helbing Lichtenhahn) ISBN 978-88-6303-059-4 (Repubblica e Cantone Ticino)

Aliquota minima globale: implementazione in Svizzera e nel Cantone Ticino

Francesca Amaddeo*

- 1. Aliquota minima globale: dall'Azione 1 del Progetto BEPS al Pillar 2 dell'OCSE
 - 1.1. Introduzione
 - 1.2. GloBE: una breve overview
- 2. L'aliquota minima globale in Svizzera
 - 2.1. Cronistoria
 - 2.2. La modifica costituzionale proposta dal Consiglio federale: art. 129a Cost.
 - 2.3. Le norme transitorie per l'implementazione dell'aliquota minima: art. 197 n. 15 Cost. e Ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese
 - 2.4. L'applicazione dell'aliquota minima globale secondo la futura implementazione in Svizzera
- 3. Prime conclusioni

1. Aliquota minima globale: dall'Azione 1 del Progetto BEPS al Pillar 2 dell'OCSE

1.1. Introduzione

La recente pandemia derivante dal COVID-19 ha acuito la consapevolezza in seno alla comunità internazionale della necessità di un intervento coordinato ed univoco per combattere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, specie le pianificazioni fiscali aggressive perpetrate dalle multinazionali¹. Queste, sfruttando lacune e disallineamenti tra le normative

^{*} Avvocato, Dottoressa di ricerca in Diritto dell'Unione Europea e Ordinamenti Nazionali, Docente-Ricercatrice presso il Centro competenze tributarie della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).

OCSE, Tax and Fiscal Policies after the COVID-19 Crisis, OECD Report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Oct. 2021, Italy, in: https://

tributarie dei diversi Paesi, specie dei cd. paradisi fiscali, secondo un *report* redatto dal *Tax Justice Network*² avrebbero sottratto 312 miliardi di euro, su un complessivo di 486 miliardi complessivi solo nell'ultimo anno. Stando a questo studio, le somme sottratte alle legittime pretese erariali avrebbero consentito di vaccinare tre volte la popolazione mondiale contro il Coronavirus³.

Prendendo le mosse da quanto già delineato in sede di Progetto BEPS (acronimo di *Base Erosion and Profit Shifting*)⁴, l'OCSE ed il G20 hanno intrapreso una nuova direzione comune verso un corretto prelievo, rispettivamente, versamento delle imposte anche da parte delle multinazionali. In particolare, partendo dall'*Action* 1 del Progetto BEPS, dedicata alla tassazione dell'economia digitale⁵, seguendo un *iter* evolutivo affatto lineare e semplice, l'OCSE ha disegnato il prossimo futuro della fiscalità impostandolo su due principali pilastri, i cd. *Pillars*⁶.

Il primo, la cui analisi esula dal presente contributo, era inizialmente stato designato quale pietra miliare di questo intervento di portata internazionale. Nella specie, si tratta di una misura atta ad imporre le grandi imprese operanti nell'ambito dell'economia digitale (cd. *big tech*), anche

www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-and-fiscal-policies-after-the-covid-19-crisis.pdf (consultato il 12.1.2023).

² TAX JUSTICE NETWORK, The State of Tax Justice 2021, November 2021, in: https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/11/State_of_Tax_Justice_Report_2021_ENGLISH.pdf (consultato il 23.12.2022).

³ TAX JUSTICE NETWORK (nota 2), pag. 8.

Per maggiori informazioni sul concetto di erosione della base imponibile e slittamento artificioso dei profitti, si veda il sito ufficiale dell'OCSE, in: https://www. oecd.org/tax/beps/beps-actions/(consultato il 12.1.2023).

Per un approfondimento è possibile consultare il sito che l'OCSE dedica alla tassazione dell'economia digitale – Action 1 Tax Challenges Arising from Digitalisation, in: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/ (consultato il 23.12.2022).

Vedasi, OECD, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, 8th October 2021, in: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm (consultato il 23.12.2022); FRANCESCA AMADDEO, Prospettive fiscali della digitalizzazione, in: RtiD II-2018, pagg. 659-705; FRANCESCO NICOLOSI, Pillar 1 e 2: un nuovo assetto fiscale internazionale, in: NF 12, 2021, pagg. 668-677.

in assenza del cd. *nexus*, ossia del legame dato dalla presenza fisica di un'impresa su un determinato territorio, come previsto dalle regole oggi vigenti del diritto tributario internazionale. Queste, infatti, risultano ormai obsolete, inadeguate a raggiungere gli obiettivi preposti⁷.

Il secondo Pilastro, noto anche come GloBE, acronimo di *Global Anti-Base Erosion Rule*, invece, era stato dapprima presentato come una misura sussidiaria, posta a supporto del primo pilastro, poc'anzi descritto.

Tuttavia, nel corso degli anni, il rilievo dei due Pilastri si è invertito. Al subentro del Presidente Biden negli Stati Uniti è seguita un'accelerazione in questa direzione, tanto che l'OCSE ha portato a termine il disegno della GloBE, dopo aver ottenuto nell'ottobre 2021 il consenso della comunità internazionale⁸. Si sono susseguiti una serie di documenti⁹, a partire dal cd. *Blueprint*¹⁰, sino alle cd. *Model Rules*¹¹, che oggi fungono da

Per un approfondimento, vedasi JESSICA SALOM, BEPS 2.0. en droit suisse: La réforme internationale de l'imposition de l'économie numérique en résumé et son impact en droit suisse, ASA 90, 2021/2022.

Vedasi, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, 2021, in: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf (consultato il 12.1.2023); FRANCESCA AMADDEO, Lo storico accordo è realtà!, in: NF, n. 11, pagg. 566-567.

La cronistoria dei documenti ufficiali resi dell'OCSE è reperibile al sito: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/(consultato il 12.1.2023).

OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 2020, in: https://doi.org/10.1787/abb4c3d1-en (consultato il 12.1.2023).

OECD, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), OECD Publishing, Paris, 2021, in: https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion Model Rules (Consultato il 12.1.2023). Le Model Rules sono state seguite da un apposito Commentario che costituisce un ausilio nella loro interpretazione. OECD, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global AntiBase Erosion Model Rules (Pillar Two), OECD, Paris, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-thedigitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf (consultato il 13.1.2023).

linee guida per l'implementazione ed il funzionamento del meccanismo che si andrà a descrivere, passando per diverse consultazioni pubbliche.

Ad oggi, la maggior parte dei Paesi si è espressa in favore dell'attuazione di una misura atta a limitare le pianificazioni fiscali aggressive perpetrate dai grandi gruppi di imprese: tra questi, la Svizzera¹².

1.2. GloBE: una breve overview

Preliminarmente al *focus* su territorio svizzero, rispettivamente ticinese, occorre chiarire brevemente in cosa consiste la GloBE o aliquota minima. Si tratta di un meccanismo, piuttosto complesso, che ha lo scopo di frenare la concorrenza fiscale dannosa (o sleale) e, di conseguenza, i fenomeni di evasione ed elusione fiscale¹³. Il risultato che si intende raggiungere è quello di obbligare le multinazionali a versare globalmente almeno il 15% a titolo di imposta sulle persone giuridiche.

In primis, occorre precisare che l'aliquota del 15% è un'aliquota minima e non fissa. L'applicazione della GloBE non richiede necessariamente che gli Stati modifichino le proprie aliquote nell'applicazione di imposte

Vedasi, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, 2021, in: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solutionto-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf (consultato il 12.1.2023). Di recente, il 13 dicembre 2022, anche l'Unione Europea ha raggiunto il consenso degli Stati membri relativamente all'implementazione dell'aliquota minima tramite una proposta di Direttiva. Vedasi, Council of the EU, International taxation: Council reaches agreement on a minimum level of taxation for largest corporations, Press release, 12 Dec. 2022, in: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/internationaltaxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/ (consultato il 13.1.2023); European Commission, Fair Taxation: Commission welcomes agreement on minimum taxation of multinationals, Press release, 13 Dec. 2023, in: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip 22 7674 (consultato il 13.1.2023); SIQALANE TAHO, EU agrees pillar two global minimum tax rate, Int. Tax. Rew., 13 Dec. 2023, in: https://www.internationaltaxreview.com/article/2b0daxfffslhsf7xe9n9c/eu-agrees-pillar-two-global-minimum-tax-rate (consultato il 13.1.2023).

Vedasi, ex multis, FABRIZIO PASCUCCI, I meccanismi principali della GloBE alla luce delle Model Rules, in: NF n. 4, 2022, pagg. 221-230; DANIELE MAJORANA, Il nuovo paradigma della fiscalità internazionale: Pillar 2, in: NF, n. 3, 2022, pagg. 144-152.

sulle persone giuridiche. Ad oggi, la media registrata a livello di Paesi OCSE si assesta attorno al 23.37%¹⁴.

Tale aliquota rappresenta il cuore della misura: essa va applicata ai grandi gruppi multinazionali, attivi in almeno due Paesi, che registrino, secondo le regole del consolidato, un *turnover* superiore ai 750 milioni di euro in almeno due dei quattro anni precedenti al periodo fiscale oggetto di analisi¹⁵.

All'interno del gruppo, l'applicazione del meccanismo dell'aliquota minima globale richiede l'individuazione delle singole entità che ne fanno parte. È possibile ravvisarne tre tipologie: (i) la cd. ultimate parent entity (UPE), assimilabile alla casa madre, la quale esercita il controllo sulle altre entità del gruppo¹⁶; (ii) le cd. constituent entity (CE), ossia le singole sussidiarie, subordinate e stabile organizzazioni¹⁷. Infine, vi sono le (iii) excluded entities, entità che non rientrano nello spettro d'applicazione delle regole GloBE, tra cui enti governativi, organizzazioni internazionali e organizzazioni no-profit¹⁸.

La sussunzione delle singole entità in tali categorie è essenziale per una corretta identificazione del contribuente eventualmente tenuto a versare l'imposta. Si tratta, infatti, del primo passo nel procedimento di applicazione delle regole GloBE.

Successivamente, ciò che rileva è la determinazione dell'ammontare delle imposte di fatto versate dalle entità facenti parte del gruppo. Tale calcolo dev'essere effettuato per ogni singolo Stato interessato dalle sue

TAX FOUNDATION, Corporate Tax Rates around the World, 2022, in: https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/#:~:text=The%20world-wide%20average%20statutory%20corporate,statutory%20rate%20is%2025.43%20percent. (consultato il 13.1.2023).

OECD, Model Rules (nota 11), artt. 1.1. segg., pagg. 8-10; OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 14-23.

OECD, Model Rules (nota 11), art. 1.4., pag. 9; OECD, Commentario MR (nota 11), pag. 19.

OECD, Model Rules (nota 11), art. 1.3., pag. 9; OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 18-19.

OECD, Model Rules (nota 11), art. 1.5., pag. 9; OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 20-23.

attività. Occorre, pertanto, definire il cd. *Effective Tax Rate* (ETR)¹⁹. Si tratta della quantificazione dell'aliquota effettiva (si badi, non meramente nominale) cui, in un determinato Paese, la/le entità presenti sono assoggettate in termini di imposta sulle persone giuridiche. Per procedere in questo senso, occorre determinare la base imponibile ai fini GloBE²⁰: tendenzialmente si parte dall'utile (o dalla perdita) netto, così come registrato a fini contabili, ma rivisto con alcuni aggiustamenti, opportunamente delineati dalle *Model Rules*²¹. Tale importo dev'essere messo in rapporto con le cd. *covered taxes*, cioè le imposte coperte o ricomprese all'interno del calcolo per l'aliquota minima globale. Si tratta, sostanzialmente, di determinare a quali imposte le singole entità, in un determinato Paese, sono assoggettate. Vi rientrano, principalmente, le imposte sull'utile realizzato²².

L'ETR così calcolato consente di verificare se l'aliquota minima del 15% viene rispettata o meno dalle singole entità.

In presenza di ETR pari o superiore al 15%, le regole GloBE non vengono applicate. Diversamente, qualora l'ETR fosse inferiore alla soglia minima, si procederà al calcolo dell'eventuale sovrattassa o tassa integrati-

OECD, Model Rules (nota 11), artt. 5.1. segg., pag. 28 segg.; OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 115 segg.

Si badi bene: spesso la base imponibile GloBE diverge dalla base imponibile applicata a livello nazionale per l'applicazione delle imposte sulle persone giuridiche. Questo è quanto accade anche in Svizzera, dove la base imponibile GloBE così come definita non corrisponde alla base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta federale diretta (IFD).

Nella specie, il riferimento è all'art. 3.2. delle Model Rules. Rientrano in tali aggiustamenti, i dividendi infragruppo, gli aggiustamenti derivanti dai diversi cambi, piuttosto che utili e perdite escluse, ecc. Lo scopo è quello di evitare importanti discrasie tra quanto registrato a fini contabili e quanto, invece, rileva secondo le normative tributarie nazionali.

Vi rientrano altresì le imposte sulla distribuzione di utile, quelle sugli utili non distribuiti e sul capitale sociale, oltre che quelle imposte che deriveranno dall'introduzione del Pilastro 1 dell'OCSE. Sono, invece, escluse le imposte sul consumo (es. IVA), accise, imposte sui servizi digitali (cd. web tax), imposte di bollo, ecc. V. OECD, Model Rules (nota 11), artt. 4.1. segg., pag. 22 segg.; OECD, Commentario MR (nota 11), pag. 85 segg.

va (cd. *top-up tax*) da prelevare. Questa è data, in maniera semplicistica, dallo scostamento tra il 15% dell'aliquota minima e l'ETR di cui sopra²³.

Il prelievo della *top-up tax* ruota attorno a quattro principi. Gerarchicamente più rilevante è la cd. *Income Inclusion Rule* (IIR), che consente, similmente a quanto accade con le cd. *Controlled Foreign Companies* (*CFC*) *Rules*²⁴, un'estensione della potestà impositiva dello Stato di residenza dell'UPE, il quale può assoggettare (proporzionalmente) ad imposta l'utile prodotto dalle entità subordinate (o stabili organizzazioni) anche se site all'estero. Tale estensione è garantita dal combinato disposto dell'IIR con la cd. *Switch Over Rule* (SOR)²⁵, che, a sua volta, prevede uno scostamento dalla tradizionale ripartizione del diritto di imporre tra Stato della fonte e Stato di residenza in presenza di una stabile organizzazione.

Laddove l'IIR non sia applicabile (perché non implementato all'interno dello Stato interessato o per altre ragioni), interviene un principio sussidiario, noto come cd. *Undertaxed Payment Rule* (UTPR)²⁶. Quest'ultimo consente allo Stato in cui si trova la CE di prelevare la *top-up tax* negando la deducibilità di alcuni costi a soggetti che effettuano determinati pagamenti ad entità situate in Paesi con un ETR inferiore alla soglia del 15%.

Infine, è previsto un ultimo principio noto come *Subject to Tax Rule* (STTR)²⁷, il quale, generalmente applicato nella forma del prelievo alla fonte, consente di imporre alcune tipologie di pagamenti (specie interessi e *royalties*) in via preventiva. L'STTR viene applicato, diversamente dagli altri principi, sui pagamenti e non sull'utile. Si rileva, inoltre, che la *Subject to Tax Rule* viene applicata su un'aliquota nominale e non sull'aliquota effettiva.

OECD, Model Rules (nota 11), artt. 5.1. segg., pag. 28 segg.; OECD, Commentario MR (nota 11), pag. 115 segg.

OECD, Model Rules (nota 11), artt. 2.1. segg., pag. 11 segg.; OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 24 segg.

OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 24 segg.

OECD, Model Rules (nota 11), artt. 2.5. segg., pag. 13 segg.; OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 36 segg.

²⁷ OECD, Commentario MR (nota 11), pagg. 95 segg.

Quale esito di un'implementazione a livello internazionale del complesso meccanismo sin qui descritto, la comunità internazionale si attende maggiori entrate per 150 miliardi di euro annui²⁸.

2. L'aliquota minima globale in Svizzera

2.1. Cronistoria

Seguendo da vicino gli sviluppi nel delineamento dei due Pilastri OCSE, la Svizzera, dal 2018, si è prudentemente espressa in favore di «norme fiscali che agevolino e incentivino una concorrenza leale»²⁹, seppur a patto di una maggiore definizione delle disposizioni internazionali, soprattutto in termini di certezza del diritto.

Nel luglio del 2021, la Svizzera aderisce, in risposta alla pubblicazione da parte dell'Inclusive Framework dell'OCSE dei documenti concernenti Pillar 1 e Pillar 2, ai principi definiti dalla comunità internazionale, subordinando, tuttavia, l'approvazione a specifiche condizioni³⁰.

OECD, Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, FAQ, Jul. 2022, in: https://www.oecd.org/tax/beps/faqs-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2022.pdf (consultato il 13.1.2023).

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), Posizione della SFI sulla tassazione dell'economia digitale, 08.03.2018, in: https://www.sif.admin.ch/dam/sif/it/dokumente/Unternehmensbesteuerung/Position%20SIF%20Digitale%20 Wirtschaft.pdf.download.pdf/Posizione%20della%20SFI%20sull%E2%80%99imposizione%20dell%E2%80%99economia%20digitalizzata%20(8%20marzo%202018).pdf (consultato il 13.1.2023).

Secondo il comunicato stampa SFI del 01.07.2021, «[...] la Svizzera ha aderito ai principi, nonostante le forti riserve, al fine di consentire il prosieguo del progetto, subordinando la propria approvazione a specifiche condizioni. Tra queste, ha espresso la volontà esplicita che la formulazione definitiva delle norme tenga debitamente conto degli interessi dei Paesi piccoli e innovativi che l'attuazione delle norme rispetti i processi legislativi nazionali. L'applicazione delle nuove norme dovrebbe inoltre avvenire in modo uniforme in tutti i Paesi membri e per l'imposizione minima sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra aliquota d'imposta e base di calcolo» in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/documentazione/comunicati-stampa/medienmitteilungen.msg-id-84315.html (consultato il 13.1.2023).

Dopo aver partecipato attivamente alle consultazioni pubbliche³¹, nel gennaio 2022, la Svizzera ha manifestato la propria volontà di implementare questa scelta della comunità internazionale. Nonostante le linee guida dell'OCSE non siano vincolanti per gli Stati, la Svizzera ha ritenuto opportuno implementare le norme GloBE onde evitare una perdita erariale in favore di Stati esteri³².

Le richieste di celerità mosse dalla comunità internazionale, che vorrebbero la GloBE operativa a far data dal 1° Gennaio 2024, oltre che la potenziale incompatibilità dei suoi principi con quanto consacrato nella Costituzione federale, hanno spinto la Svizzera ad attivarsi proponendo una modifica costituzionale.

Il 13 gennaio 2022, infatti, il Consiglio federale ha dichiarato di voler procedere con un emendamento costituzionale, accompagnato da un *set* di norme transitorie, al fine di rispettare i *desiderata* dell'OCSE e del G7³³.

Vedasi, in particolare, Lettera del CF Ueli Maurer al segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann del 25 agosto 2021, in: https://www.sif.admin.ch/dam/sif/it/do-kumente/Unternehmensbesteuerung/brief_brum.pdf.download.pdf/210825%20Letter %20of%20FC%20Maurer%20to%20SC%20Cormann.pdf (consultato il 13.1.2023) e Lettera di risposta del segretario generale dell'OCSE Mathias Cormann al CF Ueli Maurer del 30 agosto 2021, in: https://www.sif.admin.ch/dam/sif/it/dokumente/Unternehmensbesteuerung/brief_cormann.pdf.download.pdf/MC.2021.280.nk%20-%20H. E.%20Mr.%20Ueli%20Maurer%20Minister%20of%20Finance%20Switzerland.pdf (consultato il 13.1.2023).

Vedasi, SFI, Imposizione dell'economia digitalizzata, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/finanzmarktpolitik/digitalizzazione-settore-finanziario/imposizione-economia-digitalizzata.html (consultato il 13.1.2023); Dipartimento federale delle finanze (DFF), Applicazione in Svizzera dell'imposta minima prevista dall'OCSE, in: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/steuern/steuern-international/applicazione-imposta-minima-ocse.html (consultato il 13.1.2023).

Vedasi, SFI, Imposizione dell'economia digitalizzata, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/finanzmarktpolitik/digitalizzazione-settore-finanziario/imposizione-economia-digitalizzata.html (consultato il 13.1.2023): «La Svizzera favorisce piuttosto soluzioni lungimiranti e ampiamente sostenute che una serie di misure nazionali poco trasparenti. Al riguardo, il nostro Paese di impegna a favore di regole orientate all'innovazione e al benessere applicabili unilateralmente a livello mondiale e sottoposte ad un meccanismo di composizione delle controversie. L'obiettivo è di creare sicurezza giuridica per le aziende interessate. In gennaio 2022, il Consiglio federale ha deciso di attuare, con una modifica costituzionale, l'imposta minima concordata dall'OCSE e dagli Stati del F20 per determinate imprese. In base a questa modifica,

2.2. La modifica costituzionale proposta dal Consiglio federale: art. 129a Cost.

Il Consiglio federale ha deciso di «attuare a tappe» il progetto dell'OCSE relativo all'aliquota minima globale³⁴.

Nel marzo 2022 è stato presentato un avamprogetto di decreto federale concernente un'imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese, sottoposto a consultazione pubblica³⁵. Gli esiti hanno consentito di sviluppare ulteriormente la proposta³⁶, sino giungere all'individuazione di una proposta di Decreto federale³⁷ e Ordinanza³⁸ transitoria su cui, il 16 dicembre 2022, il Parlamento si è espresso approvando la proposta di decreto federale³⁹.

un'ordinanza temporanea garantirà che l'imposta minima entri in vigore il 1° gennaio 2024. La legge verrà emanata successivamente per via ordinaria.»

Diversa dottrina si è espressa sul tema. In particolare, si segnala che l'IFF, Forum für Steuerrecht ha dedicato nel 2022 un'edizione speciale al tema dell'aliquota minima. Vedasi, in particolare, IFF-HGS, Umsetzung der globalen, Mindeststeuer in der Schweiz, in: IFF Forum für Steuerrecht, Sondernummer 2022: Globale Mindeststeuer, pagg. 317-344; THOMAS HUG, Problemfelder des Beteiligungsabzuges im Lichte der GloBE Model Rules auf Basis IFRS, in: IFF Forum für Steuerrecht, Sondernummer 2022: Globale Mindeststeuer, pagg. 345-364.

DFF, Il Consiglio federale avvia la consultazione relativa all'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE e del G20, Comunicato stampa, 11.3.2022, in: https://www.efd. admin.ch/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-87569.html (consultato il 13.1.2023).

Vedasi, DFF, La Confederazione disciplina l'attuazione dell'imposizione minima dell'OCSE in Svizzera, Comunicato stampa, 23.06.2022, in: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-89425.html (consultato il 13.1.2023); DFF, Imposizione minima OCSE/G20: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione, Comunicato stampa, 17.8.2022, in: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/il-dff/nsb-news_list.msg-id-89967.html (consultato il 13.1.2023).

³⁷ Consiglio federale (CF), Disegno di Decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale), 2022, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72176.pdf (consultato il 13.1.2023).

³⁸ CF, Ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima, OImM), 2022, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72627.pdf (consultato il 13.1.2023).

Decreto generale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digi-

La votazione di Popolo e Cantoni è attesa per il 18 giugno 2023⁴⁰.

Si propone, innanzitutto, tramite il Disegno di Decreto federale, l'introduzione dell'art. 129*a*, il cui tenore letterale è il seguente:

Art. 129a Imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese

- ¹ La Confederazione può emanare per i grandi gruppi di imprese prescrizioni concernenti un'imposizione nello Stato di commercializzazione e un'imposizione minima.
- ² A tal fine si orienta a standard e prescrizioni modello internazionali.
- ³ Per tutelare gli interessi dell'economia nazionale, la Confederazione può derogare:
 - a. ai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure al principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2;
 - b. alle aliquote massime secondo l'articolo 128 capoverso 1;
 - c. alle prescrizioni concernenti l'esecuzione secondo l'articolo 128 capoverso 4 primo periodo;
 - d. alle esclusioni dall'armonizzazione fiscale di cui all'articolo 129 capoverso 2.

La norma proposta è tesa a porre le basi costituzionali sia per quella che sarà la concretizzazione del Pillar 1 (il riferimento è all'«imposizione nello Stato di commercializzazione») sia per la GloBE («imposizione minima»). Come si afferma nel relativo Messaggio⁴¹, l'art. 129*a* costituisce la base delle disposizioni transitorie e, a sua volta, dell'ordinanza da emanare per attuare l'imposizione minima.

Soggetti passivi della norma in esame sono i cd. «grandi gruppi di imprese» da intendersi con riferimento, per quanto concerne l'applicazione della GloBE, di gruppi multinazionali attive a livello internazionale (e non meramente nazionale) con una cifra d'affari annua (turnover conso-

tale) in: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220036 (consultato il 13.1.2023).

Vedasi, SFI, Imposizione dell'economia digitalizzata, in: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/finanzmarktpolitik/digitalizzazione-settore-finanziario/imposizione-economia-digitalizzata.html (consultato il 13.1.2023): «[...] L'elettorato svizzero voterà sulla legge nel giugno 2023».

⁴¹ CF, Messaggio relativo al (disegno del) decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale), del 23.06.2022, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72175.pdf (consultato il 13.1.2023).

lidato) generalmente di 750 milioni di euro⁴². Restano, invece, escluse dalla misura le piccole e medie imprese.

Il cpv. 2 richiama direttamente gli *standard* ed i modelli internazionali così come presentati dall'OCSE, i quali sono «redatti in modo particolarmente dettagliato e concreto in molti ambiti. [...] Di conseguenza, rimane poco margine decisionale in questi settori se si vuole che la normativa svizzera sia compatibile a livello internazionale. In tal caso, il Consiglio federale osserverà il modello di norme dell'OCSE e del G20, compresi i commenti»⁴³.

Il maggior rilievo è dato dal cpv. 3, il quale, in virtù di quanto previsto dall'art. 94 cpv. 2 Cost. secondo cui le prescrizioni della Confederazione devono tutelare gli interessi dell'«economia nazionale», consente di derogare ai principi costituzionali posti a tutela di contribuenti e sistema impositivo. Si tratta dei principi di generalità e uniformità dell'imposizione, principio di capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.)⁴⁴. È prevista, inoltre, la possibilità di derogare a quanto statuito dall'art. 128 cpvv. 1 e 4 Cost. in tema di aliquote massime, esecuzione e quota cantonale⁴⁵, oltre che al principio dell'armonizzazione fiscale (art. 129 cpv. 2 Cost.)⁴⁶.

⁴² CF, Messaggio, pag. 29. Per completezza si rappresenta come, consapevole della vaghezza del termine «grande», il Messaggio specifichi: «Parimenti, il termine «grande» lascia spazio ad un certo margine d'interpretazione, necessario nell'ottica del progetto dell'OCSE e del G20».

⁴³ CF, Messaggio, pag. 31.

Secondo il Messaggio, pag. 30: «[...] il progetto dell'OCSE e del G20 prevede una diversa imposizione dei gruppi di imprese e delle loro unità a seconda dell'entità del loro fatturato e della loro redditività». Diversamente, in precedenza, il Rapporto esplicativo, pag. 21 affermava: «[...] il progetto dell'OCSE e del G20 prevede una diversa imposizione dei gruppi di imprese e delle unità a seconda dell'entità del loro fatturato e della loro redditività. La disparità di trattamento a livello legale può diventare particolarmente evidente nel caso dell'imposizione minima. Pertanto, in determinate circostanze, l'imposta integrativa svizzera può essere applicata ai gruppi di imprese esteri anche se hanno una cifra d'affari inferiore a 750 milioni di euro».

Secondo il Messaggio, pag. 30: «[...] l'articolo 128 Cost. disciplina l'imposta federale diretta. L'importo delle aliquote d'imposta è limitato dall'11.5 per cento per le persone fisiche e all'8.5 per cento per le persone giuridiche. Inoltre, secondo la Costituzione federale l'esecuzione dell'imposta federale spetta ai Cantoni. Anche in questi ambiti, il legislatore federale deve disporre di maggiore flessibilità. [...] Se

2.3. Le norme transitorie per l'implementazione dell'aliquota minima: art. 197 n. 15 Cost. e Ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese

All'art. 129*a* così come descritto dev'essere affiancata la lettura di quanto disposto dal proposto art. 197 n. 15 Cost. (15. Disposizioni transitorie dell'art. 129*a* [Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese]), il quale diversamente dal primo, è incentrato esclusivamente sull'implementazione dell'aliquota minima globale. Con tale intervento, il Consiglio federale ha la possibilità di introdurre temporaneamente l'imposizione minima di cui all'art. 129*a* tramite ordinanza⁴⁷.

Vengono definiti in questa sede i principi generali di attuazione della GloBE in Svizzera, riprendendo, sostanzialmente elemento soggettivo, presupposto, base imponibile e determinazione dell'ETR già definiti in sede internazionale⁴⁸.

l'imposta minima viene definita come un'imposta federale (come ha chiesto il Consiglio federale nell'ambito delle disposizioni transitorie, cfr. n. 5.2), in questo caso specifico deve poter superare le aliquote massime stabilite dalla Costituzione federale, pertanto anche in questo caso il legislatore deve avere la possibilità di agire in deroga alle vigenti disposizioni costituzionali. Poiché la normativa dell'OCSE e del G20 può interessare potenzialmente anche le società di persone, è possibile una deroga alle aliquote massime anche nel caso delle persone fisiche».

Secondo il Messaggio, pag. 30: «[...] in particolare, l'attuale competenza di armonizzazione della Confederazione non si applica alle tariffe e alle aliquote d'imposta. Se il legislatore federale decide di definire l'imposta minima come un'imposta cantonale dovrà poter intervenire nella sovranità tariffale dei Cantoni». Si aggiunga che, sempre stando a quanto affermato nel Messaggio, pag. 31: «Il capoverso 3 non prevede però la possibilità per la Confederazione di derogare all'art. 128 capoverso 4 periodi 2 e 3 Cost. Di conseguenza, ai Cantoni spetta almeno il 17 per cento del gettito lordo di un'imposta basata sull'articolo 129a Cost. Il legislatore può stabilire una quota cantonale maggiore. Nell'ambito delle disposizioni transitorie per l'imposta integrativa il Consiglio federale propone una quota cantonale del 75 per cento».

⁴⁷ Non appena la legge federale corrispondente entrerà in vigore, si ricorda, le disposizioni transitorie e la relativa ordinanza del Consiglio federale saranno abrogate. Cfr. Messaggio, pag. 31.

⁴⁸ Ciò è stabilito dall'art. 197 n. 15, cpv. 2, lett. a-k e cpv. 4 del Disegno di decreto. Vds. CF, Messaggio, pag. 31 segg. In questi termini anche l'art. 2 OImM. Vds. DFF, Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima, OImM), 17.08.2022, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72650.pdf, pag. 7 segg.

La scelta operata dalla Svizzera si contraddistingue, però, per l'implementazione del cd. *Qualified Domestic Top-up tax approach*⁴⁹. Ciò implica che prima di procedere con la ripartizione di potestà impositiva relativa da utili di gruppi multinazionali operanti nel territorio svizzero secondo le regole descritte *supra*, sarà la Svizzera a prelevare, laddove l'ETR cui le singole entità sono assoggettate sia inferiore al 15%, un'imposta integrativa. L'ammontare di quest'ultima deriva dallo scostamento tra, come detto, l'aliquota del 15% e l'aliquota di fatto applicata alle entità interessate⁵⁰.

Un simile meccanismo, consentito come alternativa dalle regole internazionali, consente che «[l]e entrate fiscali aggiuntive [siano] così esigibili in Svizzera e non all'estero. Contemporaneamente, i gruppi di imprese residenti in Svizzera eviteranno procedure fiscali aggiuntive e spese amministrative estere connesse, garantendo la certezza del diritto»⁵¹.

Si tratta, soprattutto, di una scelta dettata dal necessario rispetto dell'essenza del sistema fiscale svizzero ispirato al federalismo, di cui si dirà a breve⁵².

I principi internazionali sono stati fatti propri dal Consiglio federale, in attuazione della norma transitoria di cui all'art. 197, n. 15 Cost., tramite il progetto di Ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima; OImM)⁵³.

Tralasciando i concetti già definiti *supra*, l'OImM ruota attorno a due principali perni. Il primo, l'applicabilità delle *Model Rules* dell'OCSE (cd. «prescrizioni modello») garantisce «il massimo grado di compatibilità a livello internazionale»⁵⁴.

⁴⁹ Artt. 4 e 5 OImM; Vds. DFF, Rapporto esplicativo, pag. 3.

⁵⁰ CF, Messaggio pag. 32 segg.

⁵¹ DFF, Rapporto esplicativo, pag. 3.

⁵² CF, Messaggio, pag. 20 segg.

⁵³ CF, Ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima, OImM), 2022, in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72627.pdf (consultato il 13.1.2023).

⁵⁴ DFF Rapporto esplicativo OImM, pag. 5.

Il secondo è, invece, dato dall'imputazione alle unità operative e ripartizione della quota cantonale⁵⁵.

Occorre, infatti, precisare che le regole GloBE di per sé contrastano con il sistema fiscale svizzero, di natura federalista⁵⁶. Il riferimento è, in particolare, al cd. *jurisdictional blending*, ossia la «considerazione aggregata di tutte le unità operative di uno Stato»⁵⁷. Né l'attribuzione della completa autonomia né, tantomeno, un'esecuzione centralizzata in capo all'AFC sembravano scelte idonee⁵⁸. Si è, quindi, optato per una soluzione che consente una ripartizione tra Confederazione e Cantoni, lasciando a questi ultimi l'onere del prelievo.

Il gettito lordo dell'imposta integrativa, che avrà la natura di imposta federale diretta⁵⁹, secondo quanto previsto nel progetto, sarà destinato per il 75% ai Cantoni⁶⁰, i quali potranno preservare la propria competitività⁶¹.

All'imposta integrativa partecipano i Cantoni in cui le unità operative sono corresponsabili dell'imposizione ridotta⁶². Per le imprese, gli stabilimenti d'impresa e gli immobili extra-cantonali, la ripartizione si rifà

⁵⁵ Artt. 4 e 5 OImM; DFF, Rapporto esplicativo OImM, pag. 5.

⁵⁶ CF, Messaggio, pag. 20 segg.

⁵⁷ CF, Messaggio, pag. 20 segg.

⁵⁸ CF, Messaggio, pagg. 20-21.

⁵⁹ CF, Messaggio, pag. 14 segg.; DFF, Rapporto esplicativo OImM, pag. 4.

Art. 197 n. 15, cpv. 6 Disegno di Decreto; CF, Messaggio, pag. 21 segg.; DFF, Rapporto esplicativo OImM, pag. 5.

⁶¹ CF, Messaggio, pag. 21: «Per i grandi gruppi di imprese, i Cantoni con un'imposizione elevata diventeranno fiscalmente più allettanti dei Cantoni con un'imposizione ridotta, poiché si assottiglierà la differenza tra gli oneri fiscali dei Cantoni ad imposizione elevata e quelli dei Cantoni a imposizione ridotta. Il progetto dell'OCSE e del G20 riguarda maggiormente i Cantoni fiscalmente attraenti, per quanto con le misure speciali della RFFA in tutti i Cantoni i gruppi di imprese rischino di vedersi applicare l'imposizione minima prevista dall'OCSE e dal G20. In alternativa si potrebbero ricalibrare queste misure speciali. Indirettamente il secondo pilastro influisce anche sulla concorrenza fiscale tra i Cantoni, anche se risulta leggermente più debole di quanto non sia nei rapporti internazionali».

⁶² Secondo il Rapporto esplicativo OImM, pag. 5: «In genere non sono considerati i Cantoni in cui le unità operative hanno già oltrepassato l'imposizione minima. La ripartizione della quota cantonale avviene proporzionalmente all'imposizione ridotta».

alla giurisprudenza del Tribunale federale per evitare le doppie imposizioni intercantonali⁶³.

2.4. L'applicazione dell'aliquota minima globale secondo la futura implementazione in Svizzera

Cercando di dare concretezza a quanto esplicitato sin qui, qualora la votazione popolare avesse esito positivo, il funzionamento della GloBE in Svizzera seguirebbe un *iter* simile a quanto definito a livello internazionale

In primo luogo, occorre verificare se il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione⁶⁴. Qualora tale primo esame dia esito positivo, occorre valutare l'ETR, quindi, se il gruppo raggiunga o meno l'imposizione minima. In caso anche questo criterio sia soddisfatto, dev'essere determinata e calcolata l'aliquota integrativa da applicare, la quale sarà poi riscossa tramite imposta integrativa svizzera (secondo il cd. *domestic qualified top-up approach*)⁶⁵ oppure ricorrendo all'IIR⁶⁶ ed eventualmente, in subordine, all'UTPR⁶⁷ presso le unità operative svizzere, con riserva dei diritti d'imposizione prevalenti degli Stati esteri⁶⁸.

Nella specie, l'imposta integrativa svizzera è ripartita proporzionalmente tra le unità operative del gruppo che non raggiungono la soglia del 15%. Diversamente, l'IIR si applica alla sola società capogruppo (UPE). La modalità di applicazione dell'UTPR in Svizzera, invece, è ancora da definirsi⁶⁹.

Giova ricordare che l'imposta integrativa svizzera si presenta come imposta federale diretta⁷⁰. La riscossione viene effettuata dai singoli Canto-

⁶³ DFF, Rapporto esplicativo OImM, pag. 5.

⁶⁴ Artt. 4 e 6 OImM; DFF, Rapporto esplicativo OImM, pagg. 8-10.

⁶⁵ Artt. 4-5 OImM; DFF, Rapporto esplicativo, pagg. 8-9.

Art. 6 cpvv. 1 e 2 e art. 7 OImM; DFF, Rapporto esplicativo, pagg. 9-10.

⁶⁷ Art. 6 cpvv. 1 e 3 e art. 7 OImM; DFF, Rapporto esplicativo, pagg. 9-10.

⁶⁸ DFF, Rapporto esplicativo, pag. 11 segg.

⁶⁹ DFF, Rapporto esplicativo, pag. 11 segg.

⁷⁰ CF, Messaggio, pag. 14 segg.; DFF, Rapporto esplicativo OImM, pag. 4.

ni, nell'espressione della loro autonomia⁷¹: come menzionato, di quanto prelevato, il 25% viene attribuito alla Confederazione⁷², mentre il restante 75% spetta ai Cantoni, i quali «considerano adeguatamente i Comuni»⁷³.

L'aspetto più delicato dell'implementazione nazionale è dato dalla cd. imputazione alle unità operative e ai Cantoni⁷⁴. Infatti, qualora il 15% d'imposizione non venisse raggiunto, potrebbero presentarsi tre scenari.

Il primo, prevede l'applicazione dell'imposta integrativa svizzera. Ciò si verifica quando un gruppo di imprese è attivo con più unità operative in Svizzera (risp. in diversi Cantoni): in questo caso occorre imputare l'imposta integrativa a queste unità operative proporzionalmente alla loro corresponsabilità al mancato raggiungimento del livello d'imposizione minima. Le unità operative che raggiungono il 15% non devono farsi carico di alcuna quota e i rispettivi Cantoni di residenza non partecipano alle entrate dell'imposta integrativa⁷⁵.

Nella seconda ipotesi, invece, solo la società madre è assoggettata all'imposta integrativa nella forma dell'IIR. In tale fattispecie, si presume che eventuali altre unità operative presenti in Svizzera non abbiano alcuna relazione con l'imposizione in difetto all'estero. Ne consegue che la quota cantonale viene versata esclusivamente al Cantone in cui ha sede l'UPE⁷⁶.

L'operato dei Cantoni, relativamente all'applicazione dell'aliquota minima è, tuttavia, soggetto alla vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). CF, Messaggio, pag. 42; DFF, Rapporto esplicativo, pag. 42 segg.

La quota spettante alla Confederazione è soggetta ad una destinazione vincolata: dev'essere, infatti, utilizzata, al netto di quanto destinato alla perequazione, per la promozione dell'attrattività della piazza finanziaria, la cui definizione è ancora oggetto di dibattito. Vds. Messaggio, pagg. 25-26.

⁷³ CF, Messaggio, pag. 39: «La disposizione transitoria non prevede disposizioni specifiche e a questo riguardo rispetta in questo modo l'autonomia dei Cantoni. È possibile, ad esempio, adottare una ripartizione come quella per le entrate dell'imposta sull'utile, per la quale sono previste regole molto diverse da Cantone a Cantone».

Art. 197, n. 15 cpv. 6 Disegno di Decreto; CF, Messaggio, pag. 40; art. 8 OImM; DFF, Rapporto esplicativo, pag. 10 segg.

⁷⁵ DFF, Rapporto esplicativo, pag. 11 segg.

⁷⁶ DFF, Rapporto esplicativo, pagg. 11-12.

Infine, potrebbe presentarsi l'applicazione dell'UTPR (che, si ribadisce, è ancora in via di definizione). Nella specie, in linea con quanto disposto a livello OCSE, l'UTPR deve essere riscossa come imposizione aggiuntiva o tramite l'indeducibilità di costi. Nel quadro delle disposizioni transitorie svizzere si menziona la prima tipologia. Quando si applica l'UTPR, di regola, nessuna società madre né società intermedia è situata in Svizzera, dove, invece, hanno sede una o più unità operative. La chiave di ripartizione potrebbe basarsi su quanto definito nelle *Model Rules*, comportando così una ripartizione di tale importo tra le unità operative in rapporto ai valori patrimoniali materiali e ai costi salariali. Non è ad oggi, tuttavia, dato sapere come si evolverà tale disposizione⁷⁷.

3. Prime conclusioni

L'aliquota minima globale è una misura ambiziosa, ma costellata di insidie nella sua applicazione. La scelta operata dalla Svizzera, sebbene lungimirante ed accurata (soprattutto, tramite una *top-up tax* domestica) comporterà un necessario adeguamento di norme e di prassi. I costi e le complessità non saranno solo per le imprese *target*, interessate, cioè, dalle misure, ma anche per le amministrazioni finanziarie incaricate di applicare tali disposizioni.

È vero che il Cantone Ticino sembra essere poco toccato dalla GloBE, rispetto ad altri Cantoni dove, invece, hanno sede diverse multinazionali. Ciò non toglie, tuttavia, che l'introduzione dell'aliquota minima potrebbe (meglio, dovrebbe) essere l'*input* per rivedere l'attrattività fiscale del Cantone, specie investendo in quei settori, dove ancora – purtroppo – si trova agli ultimi posti come, ad es., l'imposizione delle persone fisiche.

⁷⁷ DFF, Rapporto esplicativo, pag. 12 segg.